



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

Direzione Generale Promozione Sistema Paese

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- VISTO** il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, e successive integrazioni e modificazioni, sull'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri;
- VISTA** la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 di contabilità e finanza pubblica e il D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011;
- VISTO** il D.lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, c.1, della L. n. 196 del 31 dicembre 2009;
- VISTO** il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, secondo il disposto dell'articolo 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 6 agosto 2008) come modificato dal D.P.R. n. 260 del 29 dicembre 2016, recante attuazione dell'art. 20 della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014;
- VISTA** la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, n. 160 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
- VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 del 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, foglio n. 312, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale, come modificato dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 20 dicembre 2019, n. 2722, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, foglio n. 21;
- VISTA** la Direttiva dell'On. Ministro per l'anno 2020 n. 3705 del 9 gennaio 2020, registrata alla Corte dei Conti il 19.02.2020 n.281;
- VISTO** il D.M. n. 5120/1/bis del 28 gennaio 2020 con il quale è stata effettuata l'assegnazione ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, nonché di quelle umane e strumentali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali della amministrazione;
- VISTO** il D.P.R. n. 24 del 23 agosto 2019 di conferimento di funzioni di Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese dell'Ambasciatore Enzo Angeloni, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2019, n. 1817, foglio 36137;
- VISTO** il Decreto n. 3600/2503 del 31 gennaio 2020 con il quale le risorse finanziarie, umane e materiali attribuite alla Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese sono ripartite tra i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale;

- VISTO** il D.M. n. 1759 del 17 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 2018, n. 1862 di conferma nella nomina del Consigliere di Legazione Dario Armini a Capo dell'Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** di dover dare attuazione agli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 12 (*"La concessione di sovvenzioni, contributi (...) e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione (...) dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi"*) ed artt. 4, 5 e 6 (*Responsabile del Procedimento*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 22 dicembre 1990, n. 401, art. 20, lett. a) recante *"Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero"*, laddove prevede la possibilità di concessione di contributi a istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 5 marzo 2009, n. 50 recante *"Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana"*;
- VISTO** il D.M. 4 agosto 2014, n. 3513/4165, che ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;
- PRESO ATTO** delle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2020 sul capitolo 2619, piano gestionale 2 (*Contributo per cattedre di lingua italiana presso Università straniere*), dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, da attribuire all'Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con atto del Direttore Generale della medesima Direzione Generale;
- RITENUTO** di dover individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie attribuite all'Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (di seguito denominato Ufficio VII);

DECRETA

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, tramite il suo Ufficio VII, assegna contributi a Università straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura, tenuto conto delle risorse annualmente disponibili sul capitolo.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica all'Ufficio VII relativamente alla gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 2619, piano gestionale 2, per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso Università straniere e per l'assegnazione di borse di studio e spese per viaggi di perfezionamento in Italia a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana.

Il Direttore Generale, con suo atto, assegna annualmente le somme di competenza dell'Ufficio VII, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili all'inizio dell'anno finanziario, sia per i fondi integrativi che dovessero eventualmente rendersi disponibili a qualsiasi titolo.

Il Responsabile Unico delle procedure e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio VII.

Art. 2

Requisiti soggettivi e procedure

Le procedure di assegnazione dei contributi sono quelle previste dal Decreto Interministeriale del 5 marzo 2009, n. 50 citato nelle premesse del presente decreto, e dal messaggio ministeriale che viene diramato annualmente a tutte le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, per avviare l'iter di assegnazione dei fondi.

Art. 3

Criteri di selezione delle richieste

La selezione delle richieste presentate dalle istituzioni universitarie straniere viene effettuata dalle Ambasciate, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura secondo le procedure previste dal predetto Decreto Interministeriale del 5 marzo 2009, n. 50 e sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio VII con il messaggio ministeriale, valutando le ricadute per la promozione della cultura e della lingua italiana nel Paese di riferimento.

Art. 4

Criteri di attribuzione dei contributi.

Nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 2619, piano gestionale 2, oltre a tener conto delle generali disponibilità del capitolo di spesa, verranno adottati i seguenti criteri e parametri:

- a) Criterio geografico, basato sui Paesi prioritari di politica estera e di promozione del Sistema Paese;
- b) Soppressione di dottorati di ruolo e/o assenza di docenti madrelingua;
- c) Adesione al progetto "Laureati per l'Italiano". Alle Università straniere che assumono docenti madrelingua specializzati in didattica dell'italiano a stranieri, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta formativa, viene attribuito un contributo anche in base al livello di disagio e/o di attrattività del Paese e all'impegno finanziario dell'Università straniera al progetto;
- d) Sostegno a progetti innovativi volti all'utilizzo delle nuove tecnologie (*e-book*, corsi a distanza, ecc...);
- e) Numero di studenti e di corsi;
- f) Facoltà presso cui il corso è tenuto dando priorità ai corsi inseriti in settori prioritari dal punto di vista degli interessi economico-commerciali italiani (ad es. architettura/design/economia/ enogastronomia);
- g) Congruità della richiesta.

Art. 5

Obblighi di pubblicità e trasparenza

Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 di cui in premesse.

Roma, 2 MARZO 2020

Il Direttore Generale
Ambasciatore Enzo Angeloni

